

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022

378/2022/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VPD SOLAR 4 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 275375047

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell'Autorità 14 maggio 2015, 218/2015/E/eel, 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel e 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel, (nel seguito rispettivamente: deliberazioni 218/2015/E/eel, 42/2019/E/eel e 403/2020/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 13 gennaio 2022 (prot. Autorità 1535 del 14 gennaio 2022), VPD Solar 4 S.r.l. (di seguito: reclamante o VPD) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) - oltre al rifiuto della richiesta di modifica del preventivo *ex* articolo 7, comma 8 del TICA per prescrizione in sede di *iter* autorizzativo - la decadenza *ex* articolo 9, comma 3 della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 275375047, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10,41 MWp, denominato “Gallese”, da ubicarsi nel Comune di Gallese (VT);
2. con nota del 18 gennaio 2022 (prot. 2284), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 19 gennaio 2022 (prot. Autorità 2353 del 19 gennaio 2022), il reclamante ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di integrazione documentale;
4. con nota del 20 gennaio 2022 (prot. 2540), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 2 febbraio 2022 (prot. Autorità 4619 del 2 febbraio 2022), VPD ha chiesto all’Autorità, ai sensi dell’articolo 10 della Disciplina, l’emissione di un provvedimento cautelare nelle more della trattazione del reclamo (in relazione alla notifica di annullamento della pratica di connessione *de qua* ricevuta dal gestore in data 31 gennaio 2022);
6. con nota del 4 febbraio 2022 (prot. Autorità 5032 del 4 febbraio 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
7. con nota del 9 febbraio 2022 (prot. Autorità 5797 del 10 febbraio 2022), VPD ha replicato alla memoria del gestore;
8. con nota del 14 febbraio 2022 (prot. Autorità 6551 del 15 febbraio 2022), il gestore ha, a sua volta, controreplicato alla replica del reclamante;
9. in data 15 febbraio 2022 (prot. 6496), l’Autorità ha chiesto alcune informazioni ad e-distribuzione ed a VPD;
10. con nota del 23 febbraio 2022 (prot. Autorità 8092 del 24 febbraio 2022), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni;
11. con nota del 25 febbraio 2022 (prot. Autorità 8413 del 25 febbraio 2022), anche il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
12. in data 13 luglio 2022, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l’articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- l'articolo 9, comma 3, il quale prevede, tra l'altro - per le connessioni in media tensione - che entro 90 (novanta) giorni lavorativi, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di *iter* autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 35bis che disciplina la voltura della pratica di connessione, senza prevedere alcuna sospensione dei termini previsti per gli adempimenti disciplinati dal TICA.

QUADRO FATTUALE:

14. In data 27 maggio 2021, e-distribuzione ha trasmesso il preventivo di connessione della pratica di connessione 275375047 al richiedente al tempo titolare della pratica stessa, il quale lo ha accettato in data 10 giugno 2021, avvalendosi della facoltà di curare in proprio l'*iter* autorizzativo (procedimento unico) con lavori a carico del gestore di rete;
15. in data 24 giugno 2021, il precedente titolare della pratica ha presentato al gestore il progetto definitivo per ottenerne la validazione in vista dell'avvio dell'*iter* autorizzativo;
16. sempre in data 24 giugno 2021, VPD ha avanzato richiesta di voltura della pratica di connessione in questione, validata dal gestore in data 8 luglio 2021;

17. in data 12 luglio 2021, il gestore ha chiesto una integrazione alla documentazione relativa al progetto definitivo da validare, in quanto “...*la documentazione fornita non risultava completa...*”;
18. in data 17 luglio 2021, VPD ha trasmesso al gestore un nuovo progetto definitivo;
19. in data 29 luglio 2021, il gestore ha chiesto a VPD una ulteriore integrazione documentale, sempre “...*per documentazione incompleta ...*”;
20. con nota del 22 novembre 2021, VPD ha trasmesso a e-distribuzione copia del verbale del “... *Tavolo tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 27-bis, del D.Lgs. 152/06 sul progetto di “intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 10,41 MWp denominato “Gallese” da parte dell’impresa VPD Solar 4 S.r.l., nel Comune di Gallese, Provincia di Viterbo...*” - rilasciato in data 17 novembre 2021 dalla Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio - chiedendo, altresì, a e-distribuzione “...*ai sensi del TICA art. 7.8, nel più breve tempo possibile, la modifica imposta in sede di iter autorizzativo della TICA avente codice di rintracciabilità 275375047, prevedendo un elettrodotto totalmente interrato...*”;
21. in data 7 dicembre 2021, e-distribuzione ha comunicato a VPD di non poter accogliere la richiesta di modifica di cui alla citata nota del 22 novembre 2021 in quanto “... *nel caso specifico non si tratta di un diniego dell’ente autorizzante, bensì trattasi di un parere preliminare di tutto l’iter autorizzativo...*”, informando altresì che “...*la pratica è decaduta per violazione dell’art 9.3 del TICA ...*”;
22. in data 9 dicembre 2021, VPD ha presentato al gestore un ulteriore nuovo progetto definitivo;
23. in data 10 dicembre 2021, VPD ha presentato un reclamo nei confronti di e-distribuzione, in cui: a) ribadiva la correttezza della modifica richiesta in quanto basata su un “...*atto amministrativo vincolante...*”: b) chiedeva di esser rimesso in termini e la revoca della dichiarazione di decadenza in quanto la stessa “...*aveva tempestivamente proceduto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo ben prima del termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione...*”: c) sosteneva che il preventivo di connessione non era decaduto, in quanto la decadenza può formalmente verificarsi solo in caso di mancato invio - entro 30 giorni dal ricevimento del relativo sollecito - “...*della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo...*”;
24. con nota del 14 dicembre 2021, e-distribuzione ha comunicato a VPD di non poter prendere in carico la comunicazione del progetto definitivo inviata il 9 dicembre 2021, in quanto “...*la pratica è decaduta per violazione dell’art. 9.3 del TICA...*”;
25. sempre in data 14 dicembre 2021, e-distribuzione ha inviato a VPD il sollecito per ricevere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell’iter autorizzativo, precisando che “...*In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo nel termine sopra indicato, si procederà all’annullamento della pratica di connessione ai sensi dell’art.9 del TICA...*”;
26. in data 16 dicembre 2021, VPD ha inviato al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando “...*di aver presentato la richiesta di avvio del*

- procedimento autorizzativo unico nel rispetto della tempistica di cui agli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera Arg/elt n. 99/08 e s.m.i. (TICA)...”;*
27. in data 22 dicembre 2021, il gestore ha risposto al reclamo di VPD richiamando quanto già comunicato con la citata nota del 7 dicembre 2021 e precisando di aver “...ricostruito la cronologia degli eventi relativi al preventivo da voi accettato in data 10/06/2021 che hanno portato alla violazione delle tempistiche sancite dall’articolo 9.3 del TICA...”;
28. a seguito di tale risposta, in data 13 gennaio 2022 VPD ha presentato all’Autorità l’attuale reclamo, a valle del quale e-distribuzione - dopo aver in data 28 gennaio 2022 comunicato al reclamante il rifiuto della suddetta dichiarazione sostitutiva in quanto “...come previsto dall’art. 9 del TICA, il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico a valle della validazione da parte del gestore di rete del Progetto Definitivo dell’impianto di rete per la connessione...” - in data 31 gennaio 2022 ha comunicato a VPD di aver proceduto all’annullamento della domanda di connessione *de qua*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

29. In primo luogo, VPD evidenzia la fondatezza della richiesta di modifica del preventivo “...per imposizioni derivanti dagli iter autorizzativi (pratica ID 275375047), poiché quanto espresso dalla Regione Lazio e da noi inviatovi rappresenta un atto amministrativo intermedio all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e, pertanto, trattasi di un atto amministrativo vincolante e non di “un parere preliminare di tutto l’iter autorizzativo, per l’impianto di produzione e per l’infrastruttura di connessione...”;
30. inoltre, VPD contesta la legittimità della decadenza del preventivo di connessione e del conseguente annullamento della pratica di connessione in questione, in quanto e-distribuzione avrebbe dovuto “...rimettere in termini la VPD Solar 4 S.r.l. e revocare la dichiarazione di decadenza della SMTG in via immediata, in quanto, come previsto dall’art. 9.3. del TICA e come dimostrato da quanto qui allegato (All.2), la società ha correttamente e tempestivamente proceduto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ben prima del termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione...”;
31. pertanto, per VPD il suddetto preventivo di connessione “...non è decaduto ai sensi dell’art. 9.3 del TICA, in quanto l’unica ipotesi in cui ciò possa formalmente verificarsi ai sensi di tale disposizione è quella in cui entro i suddetti 90 (novanta) giorni lavorativi più (+) 30 (trenta) a seguito di sollecito, la VPD Solar 4 S.r.l. non avesse presentato anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, che, però, può essere presentata solamente dopo la validazione del progetto dell’impianto di rete per la connessione da parte di E-Distribuzione S.p.A., cosa non avvenuta in questo caso, in quanto tale progetto deve ancora essere validato da parte di E-Distribuzione S.p.A., viste le richieste di integrazione documentale/informativa

per la definizione di tale progetto effettuate dalla medesima E-Distribuzione S.p.A. nei confronti della VPD Solar 4 S.r.l....”;

32. VPD , quindi, contesta fermamente l’avvenuto decadimento dai termini *ex* articolo 9.3 del TICA “...essendo questi relativi alla scadenza entro cui la società produttrice deve avviare l’iter autorizzativo, tramite P.A.U.R., ed inviare ulteriormente la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al gestore di rete, una volta che lo stesso abbia validato il progetto della società produttrice...” rivendicando di aver comprovato (richiamando l’allegato 8 al reclamo) di aver provveduto “...tempestivamente ad inviare ad E-Distribuzione S.p.A. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, nonostante in tutte le proprie comunicazioni la stessa E-Distribuzione S.p.A. non avesse mai fornito alla VPD Solar 4 S.r.l. né un termine perentorio e finale per l’invio delle integrazioni documentali richieste né, conseguentemente, per la validazione del progetto di connessione, unico momento dal quale decorrerebbero i termini previsti dal TICA per l’eventuale decadenza della richiesta di connessione...”;
33. VPD poi - oltre a precisare di non aver “...mai ricevuto il summenzionato sollecito...” - evidenzia come e-distribuzione abbia asserito nella comunicazione intercorsa che “...il mancato inoltro da parte nostra della nuova documentazione di progetto della connessione a seguito delle v.s. ultime richieste di integrazione nel termine di 90 giorni, secondo il calcolo delle tempistiche da voi riportato, comporti automaticamente la decadenza del preventivo di connessione, richiamando il succitato art. 9.3...”;
34. al riguardo, però, VPD fa notare che tale affermazione “...è del tutto arbitraria, poiché le specifiche condizioni di decadenza del preventivo espresse nell’art. 9.3 sono quelle da noi sopra riportate, laddove nulla è specificato riguardo le procedure e le tempistiche di validazione né verso il “gestore di rete” né verso il “richiedente”, soprattutto in occasione di una duplice richiesta di integrazione. Di fatto nel TICA non è riportato un tempo limite per integrazioni nella procedura di validazione, né è asserito che tale ritardo comporti come conseguenza l’automatica decadenza del preventivo senza alcun preavviso, tanto più che nelle vostre richieste non è nemmeno mai stato espresso un termine di consegna o è stato successivamente sollecitato l’invio per evitare la decadenza. Riguardo la tempistica di validazione, teniamo poi a precisare che i giorni non sono quelli da voi indicati, dal momento che dal 24/06/2021 al 08/07/2021 vi è stata una sospensione dei termini a causa di una procedura di voltura. Infatti in data 24/06/2021 la IB VOGHT ITALIA S.r.l. ha effettuato una richiesta di voltura qui allegata (All.3.1/3.2), e la nostra pagina in carico a VPD Solar 4 S.r.l. sul portale E-distribuzione S.p.A. è stata abilitata solo il 08/07/2021, come da vostro documento ufficiale allegato (All.4). Dunque considerando questi 2 ulteriori 11 (undici) giorni lavorativi, la nostra comunicazione del 22/11/2021 (All.1) di modifica preventivo per variazione soluzione tecnica per motivi autorizzativi rientra anche nei 90 gg calcolati secondo le modalità da voi considerate...”;

35. a conferma della correttezza di quanto sopra, VPD rammenta che *“...in fase di richiesta del preventivo, le vostre richieste di integrazione bloccanti la nostra domanda di connessione hanno riazzerato completamente i tempi a vostra disposizione per elaborare il preventivo e, dietro nostro reclamo formale, tale principio è stato da voi avallato e riconfermato...Dunque, una volta validato tale principio, esso deve tassativamente essere applicato anche alle vostre richieste di integrazione nei nostri confronti sugli elaborati, dal momento che anche noi dobbiamo ogni volta rielaborare il progetto da capo e sono poi necessari lunghi colloqui di chiarimento e delucidazioni sull’oggetto delle integrazioni che ne allungano la ristesura e, dunque, dalla vostra ultima richiesta di integrazione del 29/07/2021 alla nostra comunicazione del 22/11/2021 di modifica preventivo per variazione soluzione tecnica per motivi autorizzativi, sarebbero trascorsi solo 83 giorni lavorativi, anche se volessimo trascurare la sospensione dei termini per la voltura sopra menzionata e qui documentata...”*;
36. del resto, per VPD *“...è bene non confondere la condizione di decadenza prevista dall’art. 9.3 del TICA con una tempistica non legiferata per la validazione del progetto di connessione...”*;
37. quindi, per VPD è priva di pregio l’affermazione di e-distribuzione per cui VPD stessa non abbia rispettato il termine relativo all’avvio dell’iter autorizzativo una volta accettato il preventivo di connessione, in quanto *“...Come già ribadito in tutte le note, repliche e richieste già trasmesse, ed a cui si rinvia, il termine previsto dall’art. 9.3 del TICA si è interrotto dal momento della ripresentazione del progetto di connessione da parte della VPD Solar 4 S.r.l. (in data 17/07/2021) e resta tale fino alla sua validazione da parte di E-Distribuzione S.p.A., che di fatto non è mai intervenuta, dal momento che l’unico riscontro di E-distribuzione S.p.A. al progetto presentato da parte di VPD Solar 4 S.r.l. è stato tramite le richieste di integrazione di documentazione, da ultimo quella inviata in data 29 luglio 2021. Quanto appena riportato è tra l’altro confermato dalla stessa nota di E-Distribuzione S.p.A. del 4 febbraio 2022, a cui con la presente si replica, in cui si legge “come previsto dall’art. 9 del TICA, il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico a valle della validazione da parte del gestore di rete del progetto definitivo...”*;
38. VPD, quindi, domanda come *“...si potrebbe allora considerare la VPD Solar 4 S.r.l. decaduta per mancato adempimento di un obbligo (di avvio del P.A.U.R. e di invio della relativa dichiarazione sostitutiva) che non poteva eseguire senza la validazione del progetto di connessione, che dipendeva dall’attività di E-Distribuzione S.p.A.?...”*;
39. il reclamante lamenta, poi, la contraddittorietà delle due comunicazioni ricevute da e-distribuzione lo stesso giorno 14 dicembre 2021, in quanto con la nota prot. ED-P1650693 del 14 dicembre 2021 e-distribuzione *“...notificava a VPD Solar 4 S.r.l. il summenzionato sollecito con un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo...”* - con ciò, pertanto, riconoscendo *“...la non avvenuta decadenza della soluzione di connessione summenzionata...”* - mentre con la nota prot. ED-P1648569 del 14 dicembre 2021 la

- stessa e-distribuzione “...notificava a VPD Solar 4 S.r.l. la avvenuta decadenza(?) della soluzione di connessione summenzionata...”;
40. oltre a quanto sopra, per VPD i calcoli di e-distribuzione “...sarebbero comunque fallaci e contraddittori, non avendo il gestore arbitrariamente preso in considerazione che i termini per la voltura (dal 24 giugno 2021 al giorno 8 luglio 2021) della domanda di connessione dall’originaria società produttrice a VPD Solar 4 S.r.l. non possono in alcun modo essere computati come decorrenti ai fini dell’art. 9.3 del TICA. In detto lasso di tempo, i 90 giorni lavorativi menzionati nell’art. 9.3 del TICA non decorrono. Di conseguenza, se anche si volesse condividere il calcolo dei termini di decadenza operato da E-Distribuzione S.p.A., la comunicazione della VPD Solar 4 S.r.l. per la modifica del preventivo di connessione per variazione della soluzione tecnica per motivi autorizzativi del 22 novembre 2021 dovrebbe essere considerata rientrante nei 90 giorni lavorativi di cui all’art. 9.3. Tale impostazione è stata tra l’altro condivisa da E-Distribuzione S.p.A., che nella nota del 4 febbraio u.s. ha ricalcolato, seppur in modo errato, ossia dalla richiesta di voltura (24 giugno 2021) e non dal completamento della pratica (8 luglio 2021), i termini di 90 giorni lavorativi. In definitiva, (i) sia se si accogliesse la tesi, peraltro corretta, della VPD Solar 4 S.r.l., per cui i termini ex art. 9.3 del TICA si sono interrotti dalla data di ripresentazione del progetto da parte della società in data 17 luglio 2021, (ii) sia se si condividessero le modalità di computo dei termini adottate da E-Distribuzione S.p.A., ma necessariamente considerando altresì la sospensione dei termini negli 11 giorni lavorativi intercorsi per effettuare la voltura, si dovrebbe in ogni caso giungere alla conclusione che al 22 novembre 2021 la società non era incorsa in alcuna decadenza...”;
41. infine, il reclamante ritiene che “...dal momento che, come da stessa ammissione di E-Distribuzione S.p.A., nella nota del 4 febbraio u.s., il parere reso dalla Regione Lazio del 17/11/2021 è un provvedimento prescrittivo, vincolante tanto per la VPD Solar 4 S.r.l. quanto per E-distribuzione S.p.A., ad esso avrebbe dovuto seguire l’emissione di un nuovo preventivo da parte di E-distribuzione S.p.A. ai sensi degli articoli 7.8 e 12 del TICA...”;
42. VPD, quindi, chiede all’Autorità di prescrivere a e-distribuzione di revocare la decadenza della pratica di connessione 275375047 e di modificare detta soluzione di connessione “...prevedendo l’interramento del cavidotto, per imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo, di cui all’art. 7.8 del T.I.C.A., applicando quindi i corrispettivi di cui all’art. 7.8 e 12 del T.I.C.A...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

43. Il gestore ritiene di avere correttamente annullato la pratica di connessione 275375047, essendo il preventivo decaduto per non avere il reclamante rispettato i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del TICA;
44. e-distribuzione evidenzia che il (nuovo) preventivo messo a disposizione il 27 maggio 2021 è stato accettato dal precedente richiedente in data 10 giugno 2021 - avvalendosi della facoltà di curare in proprio l’iter autorizzativo (procedimento

- unico) con lavori a carico del gestore di rete - e che “...in data 24/06/2021, entro la scadenza dei 90 giorni previsti, ovvero il 14/10/2021, il vecchio intestatario della domanda di connessione, ha presentato il progetto definitivo per avere la validazione e quindi poter procedere all’avvio dell’iter autorizzativo, come previsto dall’articolo 9.3 del TICA...”;
45. e-distribuzione ricorda, poi, che sempre in data 24 giugno 2021 VPD ha avanzato una richiesta di voltura “...validata dalla scrivente in data 08/07/2021...” e che, in data 12 luglio 2021, è stata richiesta a VPD una integrazione in quanto “...la documentazione fornita non risultava completa, come di seguito evidenziato e come, peraltro, comunicato telefonicamente al produttore:
- gli allegati tecnici non erano conformi a quanto previsto dalla guida per le connessioni;
 - il catastale fornito non consentiva di individuare le particelle sulle quali sarebbe stato realizzato l’elettrodotto aereo;
 - mancava un profilo altimetrico della linea in progetto con i calcoli strutturali;
 - veniva indicato che sarebbe stata presente una richiusura non prevista nel preventivo inviato...”;
46. e-distribuzione ricorda, altresì, che in data 17 luglio 2021 VPD ha inviato il nuovo progetto definitivo per il quale, però, “...è stata richiesta una integrazione, in data 29/07/2021, per documentazione incompleta in quanto la soluzione tecnica proposta risultava difforme da quella indicata nel preventivo (cavo interrato e non in aereo) e proponeva una richiusura non prevista nel preventivo inviato...La nuova scadenza per la presentazione del progetto definitivo è divenuta, pertanto, 12/11/2021...”;
47. il gestore evidenzia, quindi, che - quando VPD ha inviato (il 22 novembre 2021) la copia del citato verbale rilasciato il 17 novembre 2021 dalla Regione Lazio “...relativo ad un parere preliminare di tutto l’iter autorizzativo per l’impianto di produzione e per l’infrastruttura di connessione...” - la pratica era già in verifica “...per il superamento del limite su riportato per la presentazione del progetto definitivo...”;
48. in ogni caso, e-distribuzione - anche prendendo atto che il suddetto parere reso dalla Regione nel verbale del 17 novembre 2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa - conferma “...il contenuto di cui alla nostra nota del 07/12/2021...per ciò che attiene la scadenza dei termini per la comunicazione dell’avvio dell’iter autorizzativo ai sensi dell’articolo 9.3 del TICA...”, sottolineando che “...il progetto portato in autorizzazione non era stato preventivamente validato dal gestore di rete...”;
49. inoltre, e-distribuzione dichiara che in data 14 dicembre 2021 ha sia rifiutato il nuovo progetto definitivo - ricevuto in data 9 dicembre 2021 - “...per via del fatto che la pratica era decaduta per violazione dell’articolo 9.3 del TICA...”, sia inviato il sollecito “...per mancato inoltro della dichiarazione di avvio autorizzativo, propedeutico all’annullamento...”, puntualizzando che “...le richieste di integrazione necessarie per l’elaborazione del preventivo sono disciplinate dall’articolo 7.1 del TICA mentre la validazione del progetto definitivo è regolata dall’articolo 9.3 del TICA...”;

50. e-distribuzione dichiara, poi, di aver rifiutato in data 28 gennaio 2022 la dichiarazione di avvio *iter* autorizzativo - ricevuta il 16 dicembre 2021 - in quanto “...come previsto dall'art. 9 del TICA, il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico a valle della validazione da parte del gestore di rete del Progetto Definitivo dell'impianto di rete per la connessione...”;
51. ed a tal proposito, e-distribuzione ribadisce che “...i tempi previsti dall'art. 9.3 del TICA (novanta giorni lavorativi per le connessioni in media tensione) entro i quali il produttore è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico a valle della validazione da parte del gestore del Progetto Definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi su quella esistente (ove previsti), sono stati calcolati dalla scrivente al netto del tempo necessario per la validazione del medesimo progetto. E 'utile ribadire che non è stato possibile procedere alla validazione su richiamata in quanto il primo progetto era incompleto ed il secondo prevedeva una soluzione tecnica diversa da quella indicata nel preventivo accettato (tra l'altro non è previsto nelle richieste di integrazione l'indicazione della data di scadenza entro la quale ottemperare). Nel caso di specie, i tempi sono decorsi dalla data di accettazione del preventivo avvenuta in data 10/06/2021. A tale data vanno sommati i 90 giorni lavorativi previsti dalla normativa ed i 21 giorni lavorativi complessivamente impegnati dal gestore di rete per la valutazione del Progetto Definitivo. Il tempo impegnato dal gestore di rete risulta così calcolato:
- 12 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto del 24/06/2021 alla data dell'invio della prima richiesta di integrazione avvenuta il 12/07/2021;
- 9 giorni lavorativi dalla data di ripresentazione del Progetto Definitivo del 17/07/2021 alla data di invio della seconda richiesta di integrazione avvenuta il 29/07/2021...”;
52. infine, il gestore fa presente che l'articolo 35bis del TICA “...non prevede la sospensione dei termini in corso in caso di voltura. Pertanto, il nuovo produttore è tenuto ad assumere tutti gli impegni del precedente, anche relativamente alle scadenze...”;
53. e-distribuzione, quindi, dichiara di aver proceduto all'annullamento della domanda di connessione in questione “...per effetto delle considerazioni su esposte...” e, perciò ritiene che “...non sussistono le condizioni per l'accoglimento del reclamo...”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

54. Occorre premettere che nel corso dell'istruttoria il gestore - nella citata nota del 4 febbraio 2022 - ha espressamente dichiarato di prendere atto che “...il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa...”; di ciò l'Autorità prende atto e dichiara in questa sede la cessazione della materia del contendere sulla prima doglianza oggetto del reclamo;
55. ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia (in relazione alla lamentata illegittimità della decadenza della pratica di connessione in parole), è utile sintetizzare il quadro regolatorio di riferimento;

56. al riguardo l'articolo 9, comma 3 del TICA, nel disciplinare le attività e le tempistiche relative all'avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete per la connessione, prevede che:
- a) nel caso di connessioni in media tensione, entro 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente debba presentare alle autorità competenti la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, e, contestualmente, debba inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al medesimo gestore di rete attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
 - b) dal chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione in parola (*in claris non fit interpretatio*) emerge che - tra la documentazione di cui al precedente alinea, che il richiedente deve trasmettere ai fini del rilascio del titolo autorizzativo - vi è, dunque, anche il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore; al riguardo si osserva che, come espresso dall'Autorità nelle decisioni giurisdizionali assunte con le deliberazioni 403/2020/E/eel, 298/2015/E/eel e 42/2019/E/eel, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, la validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore “...rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo asset. Ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possono prescindere da una verifica da parte del soggetto - il titolare della rete - chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio asset opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti...”;
 - c) qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla precedente lettera a), non sia inviata all'impresa distributrice entro la predetta tempistica, l'impresa distributrice sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito;
 - d) il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia all'impresa distributrice la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro la tempistica prevista dal medesimo articolo 9, comma 3 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;
57. ciò posto, nel caso di specie VPD contesta - sintetizzando le più ampie motivazioni sopra riportate - la legittimità della decadenza del preventivo di connessione, in

- quanto lo stesso non sarebbe decaduto ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA e ciò perché *"...l'unica ipotesi in cui ciò possa formalmente verificarsi ai sensi di tale disposizione è quella in cui entro i suddetti 90 (novanta) giorni lavorativi più (+) 30 (trenta) a seguito di sollecito, la VPD Solar 4 S.r.l. non avesse presentato anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, che, però, può essere presentata solamente dopo la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione da parte di E-Distribuzione S.p.A., cosa non avvenuta in questo caso, in quanto tale progetto deve ancora essere validato da parte di E-Distribuzione S.p.A..."*;
58. in particolare, VPD contesta l'avvenuta decadenza dai termini dell'articolo 9, comma 3 del TICA *"...essendo questi relativi alla scadenza entro cui la società produttrice deve avviare l'iter autorizzativo, tramite P.A.U.R., ed inviare ulteriormente la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al gestore di rete, una volta che lo stesso abbia validato il progetto della società produttrice..."* ed avendo VPD comprovato di aver provveduto *"...tempestivamente ad inviare ad E-Distribuzione S.p.A. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo..."*;
59. ed invero, per VPD le specifiche condizioni di decadenza del preventivo espresse nell'articolo 9, comma 3 del TICA *"...sono quelle da noi sopra riportate, laddove nulla è specificato riguardo le procedure e le tempistiche di validazione né verso il "gestore di rete" né verso il "richiedente", soprattutto in occasione di una duplice richiesta di integrazione. Di fatto nel TICA non è riportato un tempo limite per integrazioni nella procedura di validazione, né è asserito che tale ritardo comporti come conseguenza l'automatica decadenza del preventivo senza alcun preavviso..."*;
60. per VPD, anzi, il termine previsto dall'articolo 9, comma 3 del TICA *"...si è interrotto dal momento della ripresentazione del progetto di connessione da parte della VPD Solar 4 S.r.l. (in data 17/07/2021) e resta tale fino alla sua validazione da parte di E-Distribuzione S.p.A., che di fatto non è mai intervenuta..."*;
61. orbene, occorre subito dire che quanto sostenuto dal reclamante è privo di fondamento, ponendosi in evidente contrasto con la chiara lettera dell'articolo 9, comma 3 del TICA sopra riportata, in base alla quale la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo debitamente corredata dalla necessaria documentazione - ivi compreso il progetto definitivo validato dal gestore - e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesta l'avvenuta tempestiva presentazione, devono avvenire entro gli stessi 90 giorni dalla data di accettazione del preventivo, anche se al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto *"...a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente..."*;
62. è di tutta evidenza letterale, quindi, che l'articolo 9, comma 3 del TICA - in linea con la propria *ratio* teleologica di evitare quelle situazioni in cui all'accettazione del preventivo (e relativa prenotazione di capacità di rete) non conseguiva (o conseguiva molto tempo dopo) addirittura l'avvio dello stesso iter autorizzativo

- dell'impianto preventivato - attribuisce al richiedente uno spazio temporale ben definito (90 giorni lavorativi), entro il quale lo stesso deve provvedere - una volta accettato il preventivo - a presentare agli enti competenti l'istanza di avvio del procedimento autorizzativo, corredata di tutta la documentazione a tal fine necessaria, tra cui, appunto necessariamente, il progetto definitivo validato dal gestore;
63. il richiedente, quindi, se da un lato ha diritto a beneficiare di 90 giorni lavorativi effettivi per inviare e corredata l'istanza di avvio (tra l'altro) del progetto definitivo validato, dall'altro ha anche l'obbligo di presentare l'istanza di avvio debitamente corredata dal progetto validato (e dall'altra necessaria documentazione) sempre nei medesimi 90 giorni lavorativi;
 64. e proprio per garantire la citata tempistica al richiedente, i giorni che il gestore impiega a validare il progetto da quando lo riceve - così come anche i giorni che il gestore impiega per chiedere eventuali integrazioni necessarie per la validazione - non si contano ai fini del compimento del termine dei suddetti 90 giorni: per cui l'originaria scadenza degli stessi (calcolata *ab initio* dalla accettazione del preventivo) si allunga di un numero di giorni lavorativi pari, appunto, a quelli impiegati dal gestore per chiedere eventuali integrazioni per (o per direttamente) validare il progetto;
 65. e ciò avviene per effetto della previsione di garanzia "...*al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente...*" di cui all'articolo 9, comma 3 del TICA, che fa letteralmente riferimento solo al tempo impiegato dal gestore per l'attività di validazione del progetto da quando lo ha ricevuto;
 66. in sintesi, solo i giorni che il gestore - da quando riceve il progetto - impiega per chiedere eventuali integrazioni per (o impiega per direttamente) validare il progetto non si computano nel termine di 90 giorni (in ciò sta la portata della citata previsione), non anche i giorni che il richiedente impiega per inviare la prima volta il progetto e le eventuali integrazioni;
 67. dalle considerazioni che precedono si rivela, quindi, parimenti infondata (ed anche priva di concreta rilevanza) poi, l'asserzione del reclamante per cui così come "...*in fase di richiesta del preventivo, le vostre richieste di integrazione bloccanti la nostra domanda di connessione hanno riazzerato completamente i tempi a vostra disposizione per elaborare il preventivo e, dietro nostro reclamo formale, tale principio è stato da voi avallato e riconfermato... Dunque, una volta validato tale principio, esso deve tassativamente essere applicato anche alle vostre richieste di integrazione nei nostri confronti sugli elaborati...*";
 68. infatti, al di là che il reclamante pone arbitrariamente sul medesimo piano interpretativo fattispecie diverse - l'una riguardante il tempo entro cui richiedere l'avvio dell'*iter* autorizzativo corredata di tutta la documentazione necessaria (articolo 9, comma 3 del TICA), l'altra il tempo di messa a disposizione del preventivo (combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA) - in entrambi i casi il TICA garantisce ai rispettivi aventi

- diritto la fruizione effettiva del tempo previsto per porre in essere le attività a proprio carico, senza che:
- nel primo caso il richiedente subisca il tempo che il gestore impiega per procedere alla validazione (e a chiedere eventuali integrazioni funzionali alla stessa);
 - nel secondo caso, il gestore subisca il tempo che il richiedente impiega ad integrare le informazioni che non ha fornito insieme alla richiesta di preventivo e che, invece, il TICA prescrive a detto scopo per l'emissione del preventivo;
69. infine, è altresì infondata l'asserzione del reclamante per cui il termine di 90 giorni lavorativi di cui all'articolo 9, comma 3 del TICA subirebbe una sospensione per il tempo necessario ad effettuare una voltura della pratica di connessione e, quindi, nel caso in esame - tenendo conto dei giorni occorsi per il perfezionamento della voltura - il terzo progetto definitivo sarebbe stato inviato al gestore entro il termine così calcolato;
70. invero, tale assunto non trova alcun fondamento regolatorio atteso che né l'articolo 35bis del TICA né altra disposizione dello stesso TICA - prevedono la sospensione della decorrenza del termine di cui al citato articolo 9, comma 3 per effetto della voltura della pratica di connessione; giova osservare che nel TICA, le cause di sospensione dei termini sono solo quelle previste dalle disposizioni del TICA stesso, la *ratio* delle quali, invero, risponde alla necessaria "*...fissazione ex ante di regole chiare e certe circa l'effettiva latitudine dei correlati obblighi, garantendo in tal guisa, ed in definitiva, la certezza e la prevedibilità del quadro normativo...*" (consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, cfr, da ultimo, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 30 maggio 2022, n. 1262);
71. nel caso in esame, quindi, in base alle risultanze istruttorie, risulta acclarato che:
- in data 10 giugno 2021 è avvenuta l'accettazione del preventivo, con originaria conseguente scadenza al 14 ottobre 2021 dei 90 giorni lavorativi previsti dall'articolo 9, comma 3 del TICA per l'avvio dell'*iter* autorizzativo, corredato della documentazione necessaria (compreso il progetto validato) e invio al gestore della relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - in data 24 giugno 2021 il gestore ha ricevuto per la prima volta il progetto definitivo;
 - in data 12 luglio 2021 il gestore ha inviato la prima lettera di integrazione, per cui la scadenza del suddetto termine di 90 giorni si è spostata dal 14 ottobre 2021 al 2 novembre 2021, in considerazione dei 12 giorni lavorativi impiegati dal gestore stesso per inviare la richiesta di integrazione;
 - in data 17 luglio 2021 il gestore ha ricevuto per la seconda volta il progetto definitivo;
 - in data 29 luglio 2021 il gestore ha inviato la seconda lettera di integrazione, per cui la nuova scadenza del suddetto termine di 90 giorni si è ulteriormente spostata dal 2 novembre 2021 al 12 novembre 2021, in considerazione dei 9 giorni lavorativi impiegati dal gestore per inviare la seconda richiesta di integrazione;

- la trasmissione del citato verbale della Regione Lazio e la conseguente richiesta di modifica del preventivo è stata presentata in data 22 novembre 2021;
 - il reclamante ha presentato - per la terza volta – l'ulteriore progetto definitivo per la relativa validazione in data 9 dicembre 2021;
72. pertanto, risulta acclarato *per tabulas* che il reclamante ha presentato tale progetto definitivo per la validazione oltre il termine massimo previsto dall'articolo 9, comma 3 del TICA come sopra illustrata, cioè oltre i 90 giorni lavorativi previsti (*id est* lo spazio temporale a sua disposizione);
73. ed è irrilevante che il reclamante abbia presentato entro detto termine l'istanza di avvio dell'*iter* autorizzativo al competente ente, in quanto - come sopra detto e sancito nelle citate deliberazioni 403/2020/E/eel, 42/2019/E/eel e 218/2015/E/eel - l'articolo 9, comma 3 del TICA prescrive che entro detto termine sia presentata una istanza corredata anche del progetto validato, affinché non si incorra nella decadenza del preventivo, mentre nel caso in questione, risulta che il reclamante non ha ottemperato a tale prescrizione;
74. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie - e alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che il reclamante non ha presentato l'istanza di avvio dell'*iter* autorizzativo corredata anche dal progetto definitivo validato dal gestore entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 3 del TICA;
75. ogni altro argomento non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
76. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VPD Solar 4 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 191708741;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini